ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C./C.C.

No. 2 DEL 11 FEB. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE (dr. Raffaele Pio Grassi)

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITATIONAL

Provincia di Cremona

Verbale n° 4/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE"

La sottoscritta Dott.ssa Nadia Dina Bramani Revisore Unico nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 15/02/2020, esecutiva, ai sensi di quanto previsto dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7 del TUEL;

Visti:

- •l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- •l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- •l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- •l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 837 sopra citato;
- •l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;



Esaminata la proposta di deliberazione consiliare con l'allegato schema di regolamento per l'istituzione e la disciplina di applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Visti:

- •l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- •l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- •il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

Esperita l'istruttoria e l'analisi del regolamento proposto dall'ufficio finanziario/tributario dell'Ente;

Vista la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle disposizioni vigenti;

Visti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica, dalla Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Servizio Urbanistica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Esprime parere

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione e sull'adozione del Regolamento in oggetto composto da n. 74 articoli.

Dalla propria sede, 9 febbraio 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Nadia Dina Bramani adria Dina Bramani